



COMUNE DI FERRERE

Provincia di Asti

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.55

OGGETTO:

ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DEL SINDACO E INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di novembre alle ore diciassette e minuti zero nella Sala delle riunioni; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. TEALDI Silvio Maria - Sindaco	X	
2. PINO Federico - Assessore	X	
3. VIGLIONE Pietro - Assessore	X	
Totale:	3	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. Daniele ZAIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Silvio Maria TEALDI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ha riscritto al capo IV (articoli da 77 a 87) la disciplina dello "status" degli Amministratori comunali, riprendendo le innovazioni portate dalla Legge 3 agosto 1999 n. 265;

ATTESO che con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 4 aprile 2000 n. 119 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.5.2000) sono state fissate le misure delle indennità spettanti agli Amministratori locali;

DATO ATTO che questo Comune rientra nella fascia da 1.000 a 3000 abitanti di cui alla tabella A) allegata al medesimo decreto;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 54 della legge 266/2005 ha determinato la riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti agli amministratori degli enti locali, come fissate dal succitato D.M. 119/2000;

Visto l'art. 57-quater, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto dopo il comma 8 dell'art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il seguente: "8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."

Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020) che all'art. 1 prevede che "Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

Preso atto che il citato decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui all'art. 1 del medesimo decreto, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:

- euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

Considerato che il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco.

Considerato pertanto che il contributo concesso dal Ministero dell'Interno con decreto 23 luglio 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco, è pari ad euro 2.365,85;

Vista la sentenza della Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia 129/2020/Par nella quale è precisato: "...Ferma restando la necessità dell'adozione di un apposito atto deliberativo da parte dell'Ente, l'incremento dell'indennità oggetto del quesito, è attribuito, per effetto del sopravvenuto D.M.I., di concerto con il M.E.F. del 23 luglio 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nel rispetto comunque della necessaria copertura di spesa.

Preso atto che con il suddetto provvedimento l'indennità di funzione spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, ferma restando la riduzione del 10% di cui all'art. 1, co. 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono incrementate fino ad un massimo € 1.659,38 a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Ritenuto di ricalcolare l'indennità di funzione del Sindaco alla luce della normativa sopra esposta D.L. 26/10/2019 n. 124 – art. 57 quarter – convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 19 dicembre 2019 n. 157 adeguando l'indennità percepita dal Sindaco;

Visto che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

RITENUTO di confermare per l'anno 2025 le indennità di funzione al Sindaco ed ai componenti la Giunta come segue:

- Sindaco € 2.208,00;
- Vice Sindaco € 441,60;
- Assessori € 331,20;

dando atto che a norma di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 82 del D. Lgs. 267/2000 le suddette indennità debbono essere dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

DATO ATTO, come da dichiarazioni agli atti, che il Sindaco Dr. Silvio Maria Tealdi è attualmente lavoratore autonomo e che il Vicesindaco Michele Toso e l'Assessore Pino Federico sono lavoratori dipendenti;

DATO, altresì, atto che, pertanto, le indennità di funzione mensili per il Sindaco ed i componenti la Giunta, tenuto conto delle predette situazioni individuali, sono da determinare come segue:

- Sindaco Dr. Silvio Maria Tealdi = € 2.208,00
- Vice Sindaco Michele Toso = € 220,80
- Assessore Pino Federico = € 165,60

DATO ATTO che il numero di assessori stabilito in due per la fascia demografica in cui rientra questo Comune è rimasto invariato rispetto a quanto stabilito dall'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 149/2011;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2025, le seguenti indennità di funzione mensili da corrispondere al Sindaco ed ai componenti la Giunta Comunale, fatte salve mutate situazioni individuali e normative:

- Sindaco Dr. Silvio Maria Tealdi (lavoratore autonomo) = € 2.208,00
- Vice Sindaco Michele Toso (lavoratore dip.) = € 220,80
- Assessore Pino Federico (lavoratore dip.) = € 165,60

DI ACCANTONARE una mensilità per l'indennità di fine mandato del Sindaco;

DI DARE ATTO che detti importi sono soggetti alle ritenute di legge;

DI DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura sul Bilancio corrente esercizio piano dei conti 0101103 – capitolo 1001/1 "Indennità carica del Sindaco, Assessori";

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.gs. n. 267/2000.



COMUNE DI FERRERE

Provincia di Asti

Giunta Comunale N. 55 del

OGGETTO:

ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DEL SINDACO E INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere di Regolarità Contabile	Favorevole	11/11/2024	Dr.ssa Valentina Giorda	firmato in originale
Parere di Regolarità Tecnica	Favorevole	11/11/2024	Zaia Dott. Daniele	firmato in originale

Del che si è redatto il presente verbale

 Il Sindaco
Silvio Maria ZALDI

firmato in originale



Il Segretario Comunale
Daniele ZAIA

firmato in originale

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D.Lgs. 267/00)

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.



Il Segretario Comunale
Daniele ZAIA

firmato in originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)

Certifico io Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 27/11/2024 all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ferrere, li 27/11/2024



Il Segretario Comunale
Daniele ZAIA

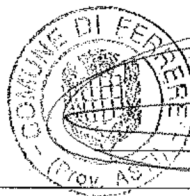
firmato in originale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 e 4 D.Lgs. 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27/11/2024

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);
- ☐ Per la scadenza del decimo giorno di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

Ferrere, li 27/11/2024



Il Segretario Comunale
Daniele ZAIA

firmato in originale